REGOLAMENTO (CEE) N. 2046/85 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 1985

che modifica il regolamento (CEE) n. 1985/74, relativo alle modalità di fissazione dei prezzi di riferimento e di determinazione dei prezzi franco frontiera per le carpe

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (1), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3655/84 (2), in particolare l'articolo 22, paragrafo 5,

considerando che, a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3796/81, prima dell'inizio di ogni campagna di commercializzazione possono essere fissati prezzi di riferimento per le carpe ; che detti prezzi possono essere differenziati per periodi da stabilirsi — nell'ambito delle singole campagne di commercializzazione — sulla base dell'andamento stagionale dei corsi ;

considerando che, secondo l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1985/74 della Commissione, del 25 luglio 1974 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1701/78 (4), uno dei periodi per il quale è fissato un prezzo di riferimento si estende dal 1° dicembre al 31 luglio dell'anno successivo ;

considerando che l'esperienza ha messo in luce la necessità di suddividere queste periodo in due parti ; che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 1985/74 ;

considerando che il comitato di gestione per i prodotti della pesca non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1985/74 è modificato come segue :

« È fissato un prezzo di riferimento per le carpe, applicabile nei seguenti periodi :

— 1° agosto — 31 novembre,

— 1° dicembre — 31 dicembre,

— 1° gennaio — 31 luglio ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.
(2) GU n. L 340 del 28. 12. 1984, pag. 1.
(3) GU n. L 207 del 29. 7. 1974, pag. 30.
(4) GU n. L 195 del 20. 7. 1978, pag. 14.